

Pubblicato il 24/02/2021

N. 00669/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 02066/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2066 del 2020, proposto da

Comune di Partanna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vasile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vito Scalisi in Palermo, via Catania 15;

***contro***

Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

***nei confronti***

Comune di Scicli, Comune di Castelbuono, non costituiti in giudizio;

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Santa Anna Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

del D.D.G. n. 2141/S4 del 2.10.2020, pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana un pari data, del verbale unico della Commissione di Valutazione reso il 28.9.2020, in sede di riesame delle istanze precedentemente valutate, nonché di ogni altro atto e provvedimento connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuti dal comune di Partanna.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo e del Comune di Catania;

Relatore il dott. Bartolo Salone nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale;

Premesso che, con ricorso depositato in data 13.12.2020 e contestuale istanza cautelare di sospensione, la parte ricorrente ha impugnato i seguenti provvedimenti:

- il D.D.G. n. 2141/S4 del 2.10.2020, pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana in pari data, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale, odierno resistente, a modifica del precedente D.D.G. n. 1744/S6 del 6.8.2020, ha approvato la graduatoria di cui agli allegati: "A" (istanze idonee finanziabili); "B" (istanze idonee non finanziabili); "C" (istanze non idonee) e "D" (istanze non ammissibili) – costituenti parte integrante del provvedimento – riepilogative dei punteggi attribuiti dalla Commissione di valutazione per le istanze di cui all'Avviso per la presentazione di istanze per il sostegno delle spese di realizzazione di manifestazioni a rilevanza turistica ai sensi della L.R. n. 2 del 26/02/2002, art. 39, comma 2, come modificato dagli artt. 21 e 18 della L.R. n. 9/2020;

- il verbale unico della Commissione di Valutazione reso il 28.9.2020, in sede di

riesame delle istanze precedentemente valutate.

Premesso che la Regione Siciliana-Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e il Comune di Catania si sono costituiti in giudizio, il primo con mero atto di costituzione e il secondo articolando difese, mentre i rimanenti Comuni intimati sono rimasti contumaci;

Premesso che, con ordinanza n. 220/2021, pubblicata il 19.01.2021, il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. con tutti i soggetti inseriti nell'allegato A al D.D.G. n. 2141/2020, quali controinteressati in senso formale e sostanziale ulteriori rispetto ai Comuni di Scicli, Catania e Castelbuono (a cui soltanto il ricorso è stato notificato), fissando all'uopo termine di trenta giorni per il compimento dei necessari adempimenti e al contempo rigettando l'istanza di adozione di un provvedimento cautelare interinale ex art. 27, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che con nota del 26.01.2020, la parte ricorrente ha rappresentato di essere impossibilitata a provvedere alla notifica a tutti i controinteressati nelle forme ordinarie e nel breve termine assegnato, stante l'elevato numero degli stessi e l'enorme difficoltà nel reperire gli indirizzi PEC ovvero delle sedi legali delle associazioni culturali alle quali estendere il contraddittorio; e ha chiesto autorizzarsi la notifica per pubblici proclami;

Ritenuto, pertanto, che:

- in relazione alle circostanze evidenziate, vi siano i presupposti per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del ricorso nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, sul sito internet dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nell'allegato A) del D.D.G. n. 2141/2020; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (

amministrativa.it) su cui potere reperire ogni altra informazione utile;

- deve essere assegnato per l'espletamento del predetto incombenza il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto:

- di assegnare un termine perentorio, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione;

- al fine di comprovare la regolare osservanza del tempo di pubblicazione ut supra indicato, deve onerarsi parte ricorrente di depositare attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine;

- di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta a carico della ricorrente l'integrazione del contraddittorio con contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nelle forme sopra indicate;

- va fissata la data della successiva camera di consiglio per la definitiva trattazione dell'istanza cautelare, spostando in avanti la data della c.c. del 30.3.2021 già in precedenza fissata ai predetti fini;

- la regolazione delle spese della presente fase di giudizio è rinviata alla definizione della stessa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza):

a) ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità specificate in motivazione;

b) fissa per il definitivo esame dell'istanza cautelare la camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021, spostando in avanti la data della c.c. del 30.3.2021 già in precedenza fissata ai predetti fini;

c) spese della fase cautelare alla definizione della stessa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dall'art. 1, comma 17, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Calogero Commandatore, Referendario

Bartolo Salone, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Bartolo Salone**

**IL PRESIDENTE**

**Maria Cristina Quiligotti**

**IL SEGRETARIO**